



Berna, il 23 giugno 2010

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Altre cerchie interessate

**Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
Apertura dell'indagine conoscitiva**

Egregio Signore, gentile Signora,

sono lieto di poterle sottoporre il progetto di ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese e il corrispondente rapporto esplicativo, pregandola di rivolgere le eventuali osservazioni e proposte all'Ufficio federale di statistica **entro il 30 luglio 2010**.

La legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) pone le basi legali formali necessarie per introdurre in Svizzera un numero d'identificazione delle imprese (IDI) unico e univoco. Essa disciplina inoltre la realizzazione di un Registro delle imprese (Registro IDI) parzialmente accessibile al pubblico e inteso esclusivamente per l'identificazione delle imprese. Il progetto di ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) regola invece i dettagli dell'introduzione e dell'utilizzo dell'IDI e del Registro IDI, nonché le relative modalità d'esecuzione. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2011, tre mesi dopo quella della LIDI.

L'IDI rappresenta un elemento infrastrutturale centrale per tutte le attività amministrative ed economiche per cui si rende necessaria l'identificazione delle imprese. Nel contesto del Governo elettronico l'IDI assume un ruolo fondamentale. L'identificazione univoca di tutte le imprese è, infatti, indispensabile per assicurare scambi elettronici di dati senza discontinuità mediatiche. Solo rispettando questa condizione lo scambio dei dati tra economia e amministrazione può essere effettuato efficacemente e in sicurezza.

L'IDI contribuisce inoltre in modo sostanziale e durevole ad alleggerire l'onere amministrativo che grava attualmente sulle imprese. Esso permette loro una rapida identificazione mediante un solo numero, sia nel contatto tra imprese, sia nel contatto con l'amministrazione pubblica. Oltretutto, l'IDI semplifica e incrementa la sicurezza degli scambi di informazioni non solo tra imprese e amministrazione, ma anche all'interno dell'amministrazione stessa. L'impiego e la gestione dei dati disponibili in seno all'amministrazione saranno così ottimizzati, mentre saranno ridotti al minimo i rischi di errore nella registrazione, trasmissione e combinazione dei dati.

Troverà in allegato il progetto dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) e il corrispondente rapporto esplicativo. I summenzionati documenti possono essere anche scaricati al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

La preghiamo di trasmettere la Sua presa di posizione al Ufficio federale di statistica, Sezione Registro delle imprese e degli stabilimenti, signor Marco Jeker, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel, tramite posta o posta elettronica (_BFSDIR@bfs.admin.ch). Per maggiori informazioni, potrà contattare il signor Marco Jeker (tel. 032 867 23 41; e-mail: marco.jeker@bfs.admin.ch).

Ringraziandola sin d'ora per la Sua preziosa collaborazione, Le porgo distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Progetto d'ordinanza e rapporto esplicativo (d, f, i)
TI: i
- Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva (d, f, i)